

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, TAMINO, GORLA, CALAMIDA,
POLLICE, RUSSO FRANCO, CAPANNA**

Presentata il 3 ottobre 1985

**Rinnovo dei contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso abitativo in assenza di necessità del proprietario**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prossima esecuzione, in seguito alla scadenza della proroga stabilita con legge n° 118 del 1985, di un ingente numero di sfratti basati sulla finita locazione, comporterà la cacciata dalla casa, in cui hanno sempre abitato, di centinaia di migliaia di famiglie per favorire una enorme rivalutazione del patrimonio immobiliare

Trasformazioni abusive in ufficio, affitto a canone illegale, ristrutturazioni di lusso, vendita a prezzi superiori, sono queste infatti le motivazioni che sono alla base degli sfrattati per finita locazione, motivazioni, come si vede, speculative quando non addirittura illegittime, e comunque non basate su una effettiva necessità del proprietario, unica situazione che potrebbe giustificare, anche moral-

mente, tanti disagi fatti patire alle famiglie sfrattate

Risponderebbe quindi ad un criterio di giustizia sociale la decisione, proposta con la presente proposta di legge, di rinnovare per legge i contratti relativi ad appartamenti che non siano necessari al proprietario per uso proprio

Tale provvedimento è peraltro necessario anche in ordine alle gravi conseguenze per l'ordine pubblico che potrebbero derivare dalla effettiva esecuzione degli sfratti in corso

Il rinnovo dei contratti proposto infatti ridurrebbe a solo il 10-15 per cento il totale delle esecuzioni da effettuare permettendo così agli enti locali di far fronte alle necessità alloggiative delle famiglie sfrattate, cosa oggi non possibile a causa dell'enorme numero di sfratti

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I contratti di locazione, scaduti in data successiva al 31 dicembre 1982, relativi ad immobili adibiti ad uso abitativo per i quali sia stato emesso un provvedimento esecutivo di rilascio non ancora eseguito alla data del 30 settembre 1985, sono rinnovati per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora il proprietario non abbia necessità di adibire l'immobile stesso ad uso abitativo proprio o di parenti in linea retta fino al secondo grado.

I proprietari che intendono usufruire della facoltà di non rinnovo del contratto prevista dal comma precedente, debbono presentare istanza al giudice competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, documentando la necessità di destinare l'abitazione ad uso abitativo proprio o di parenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.